



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

N. R.G. 50613/2024

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50613/2024 promossa da:

[REDACTED] (in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore [REDACTED] nato a Sousse IL [REDACTED] nata il [REDACTED] in TUNISIA (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. BEQIRAJ ADMIRA e dall'Avv. SHOSHI ARSELINDA ed elettivamente domiciliata in Sulmona alla Via Galileo Galilei, n. 2 come da procura in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

RESISTENTE

OGGETTO: cittadinanza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.11.2024, la Sig.ra [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] nato a [REDACTED] (Tunisia) il [REDACTED], chiedeva al Tribunale di Roma di:

1. "accertare, riconoscere e dichiarare la legittimità della trascrizione della sentenza estera n. 2264, emessa in data 26 febbraio 2022 dal Tribunale Cantonale di Sousse in Tunisia, ex artt. 64, 65, 66 L. n. 218/95, da parte del Comune di Pratola Peligna in data 30 ottobre 2023, e dichiarare il minore [REDACTED] nato il [REDACTED] in Tunisia, cittadino italiano ex art. 3 della Legge n. 91/1992.
2. ordinare al Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata Italiana in Tunisia, ex art. 16 del DPR 572/1993 e artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 71/2011, il rilascio dell'attestazione dell'acquisto della cittadinanza italiana per adozione ex art. 3 della legge n. 91/1992 al minore [REDACTED] nato il [REDACTED] in Tunisia.
3. con vittoria di onorari e spese."

Il Tribunale di Roma fissava l'udienza del 02.04.2025, disponendo la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente e assegnando termine alla controparte per la costituzione.

La parte resistente, Ministero degli Affari Esteri, pur essendo stata regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.

Si è costituita l'Amministrazione chiedendo dichiararsi la nullità per mancata notificazione del ricorso unitamente alla procura alle liti e eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

In fatto risulta che la ricorrente, cittadina tunisina per nascita e italiana per naturalizzazione, fino all'anno 2019 ha vissuto in Italia, mantenendo la residenza anagrafica a Pratola Peligna (AQ). Tuttavia, dal 2019 risiede di fatto e risulta domiciliata in Tunisia per assistere il fratello [REDACTED] nella cura dei suoi figli dopo la malattia e il decesso della moglie, avvenuto il 22 gennaio 2020, tra i quali vi è il minore [REDACTED] di soli due anni. Il minore [REDACTED] Jmal è nato a [REDACTED] (Tunisia) il [REDACTED].

In data 26.08.2021, la ricorrente otteneva la tutela del minore [REDACTED] in Tunisia (la cd. kafalà). Successivamente, con sentenza del 26.02.2022, n. 2264, emessa dal Tribunale Cantonale di Sousse (Tunisia) e divenuta definitiva, la Sig.ra [REDACTED] veniva dichiarata madre adottiva del minore, ora chiamato [REDACTED].

In data 06.10.2023, la ricorrente chiedeva all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pratola Peligna (AQ) la trascrizione della suddetta sentenza estera di adozione, ai sensi degli artt. 64, 65, 66 della Legge n. 218/95, allegando la sentenza tradotta, legalizzata e passata in giudicato con l'annotazione di "non opposto" e di non contrarietà all'ordine pubblico.

Il Comune di Pratola Peligna (AQ), in data 31.10.2023, provvedeva al riconoscimento e alla trascrizione della predetta sentenza di adozione, disponendo che il minore Jmal Badis "è cittadino italiano per effetto dell'art. 3 della Legge n. 91 del 1992 poiché adottato da cittadino italiano". Contestualmente, il Comune comunicava tale provvedimento all'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Nello stesso provvedimento di riconoscimento e trascrizione, il Comune specificava che, trattandosi di adozione nazionale straniera riconosciuta in Italia e risiedendo il minore in Tunisia, era necessario applicare l'art. 16 del DPR 572/1993 e gli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 71/2011, richiedendo al Ministero degli Affari Esteri il rilascio dell'attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.

Con e-mail del 31.10.2023, l'Avv. Arselinda Shoshi, agendo in nome e per conto della ricorrente, si rivolgeva al Consolato italiano a Tunisi chiedendo informazioni in merito alla procedura per ottenere il certificato di cittadinanza ex art. 3 Legge n. 91/1992 ed ex

art. 16 DPR 572/1993, allegando la documentazione necessaria; anche la ricorrente si recava più volte presso l'Ambasciata italiana in Tunisia per sollecitare l'emissione e la trasmissione del certificato di cittadinanza, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

In data 21.05.2024, la difesa della ricorrente inviava una diffida ad adempiere all'Ambasciata italiana a Tunisi; nonostante ciò, l'Ambasciata non provvedeva al rilascio del predetto certificato.

A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione resistente, la ricorrente in data 21.11.2024 provvedeva al deposito del ricorso de quo.

Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta tra il 19 e il 20 febbraio 2025, in data 07.03.2025, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi rilasciava il certificato di cittadinanza italiana in favore minore [REDACTED]

In data 20.03.2025, la difesa della ricorrente depositava note conclusive, eccependo che, a seguito del rilascio del certificato di cittadinanza, le parti non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

In diritto

Rispetto alle eccezioni di parte resistente, è più liquida e assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Nel caso di specie, la ricorrente ha inizialmente adito questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore [REDACTED], già riconosciuta dal Comune di Pratola Peligna a seguito della trascrizione della sentenza di adozione estera, e di ottenere il rilascio della relativa attestazione da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Il fondamento giuridico della pretesa di riconoscimento della sentenza di adozione estera risiede nell'art. 41, comma 1, della Legge n. 218/1995, che prevede il riconoscimento automatico in Italia dei provvedimenti stranieri in materia di adozione qualora sussistano le condizioni di cui agli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, relative alla competenza dell'autorità estera, all'efficacia del provvedimento nell'ordinamento di origine, al rispetto dei diritti di difesa e alla non contrarietà all'ordine pubblico. Nel caso in esame, il Comune di Pratola Peligna ha già provveduto alla trascrizione della sentenza, implicitamente riconoscendone la validità ai sensi della normativa richiamata.

Quanto all'acquisto della cittadinanza italiana per adozione, l'art. 3, comma 1, della Legge n. 91/1992 stabilisce che "il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana per effetto dell'adozione". Il Comune di Pratola Peligna ha correttamente ritenuto che, ai sensi di tale disposizione, il minore [REDACTED] fosse divenuto cittadino italiano a seguito dell'adozione da parte della signora [REDACTED] cittadina italiana.

L'art. 16 del DPR 572/1993 e gli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 71/2011 disciplinano le modalità di attestazione dell'acquisto della cittadinanza italiana, prevedendo l'emanazione di un provvedimento da parte dell'autorità competente per residenza dell'interessato. Nel caso di specie, risiedendo il minore in Tunisia, il Comune di Pratola Peligna ha correttamente individuato nell'Ambasciata d'Italia a Tunisi l'autorità competente al rilascio della relativa attestazione.

Tuttavia, nelle more del giudizio, l'Amministrazione resistente ha provveduto a rilasciare il certificato di cittadinanza italiana in favore del minore ██████████ in data 07.03.2025. Tale adempimento ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, avendo la ricorrente ottenuto il provvedimento richiesto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando, per un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non sussiste più l'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo. Nel presente caso, il rilascio del certificato di cittadinanza da parte dell'Ambasciata Italiana in Tunisia soddisfa pienamente la pretesa principale della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. Peraltro, preme evidenziare come l'Amministrazione resistente, sia pur destinataria di regolare notifica, sia rimasta contumace.

Quanto alle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tuttavia, nel caso di cessazione della materia del contendere, si tratta di valutare la soccombenza virtuale della parte che ha dato causa al giudizio con il proprio inadempimento. Ebbene, bisogna dare atto che il Ministero non si è costituito, non dando luogo a una resistenza effettiva e, anzi, ha provveduto a soddisfare l'avversa pretesa nel corso del giudizio. Le spese di lite vanno, quindi, compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 50613/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa le spese di lite.

Roma, 02/04/2025

Il Giudice

Dott. Massimo Marasca